



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 213/23/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA7 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “LA7”) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 31 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249 PER INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE IMPARTITO CON LA DELIBERA N. 333/22/CONS

(CONT. 11/22/DSM - N°PROC. 2822/LF)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023 e nella sua prosecuzione del 27 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell'Allegato B recante "Rateizzazione Istruzioni per gli operatori", il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell'istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*";

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. n. 0265042, con la quale è stato specificato il margine di scostamento del 20% al fine di consentire alle emittenti di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all'interno dell'agenda di notizie della settimana;

VISTA la delibera n. 333/22/CONS del 21 settembre 2022, recante "*Ordine alle società La7 S.p.A. a garantire il rispetto dell'equilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (TgLa7)*";

VISTO l'art. 27, comma 14, della delibera n. 299/22/CONS a norma del quale "*L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, [...]*";

VISTO l'atto di contestazione n. 11/22/DSM del 5 ottobre 2022, recante "*Contestazione nei confronti della società La7 S.p.A. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 333/22/CONS*";

VISTA la nota prot. n. 0315792 del 4/11/2022 con cui la società La7 ha trasmesso la propria memoria difensiva;

VISTA la sentenza del 27 aprile 2023, n. 7240, con la quale il T.A.R. Lazio ha dichiarato illegittimo l'operato dell'Autorità per avere adottato l'ordine di riequilibrio senza considerare, accanto all'elemento meramente quantitativo costituito dal cd. "tempo di parola", anche gli altri parametri, più latamente qualitativi, anche con riferimento ai programmi di "approfondimento informativo";



VISTA l'ulteriore richiesta di informazioni alla società La7 inoltrata in data 23 febbraio 2023 (ns. prot. n. 0052596);

VISTO il riscontro della società alla predetta richiesta di informazioni pervenuto il 21 aprile 2023 (ns. prot. n. 110400);

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità in data 19 aprile 2023 ha disposto una proroga di 60 giorni dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui all'Allegato A alla delibera n. 437/22/CONS, successivamente prorogata in data 15 giugno 2023, ai sensi del medesimo art. 11;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nella seduta di Consiglio del 21 settembre 2022 l'Autorità ha esaminato i dati di monitoraggio riferiti ai primi giorni dell'ultima settimana di campagna elettorale (18-20 settembre 2022), rilevando una iniziale situazione di criticità in relazione all'applicazione dei criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS a carico della testata La7 tale da richiedere una inversione di tendenza al fine di non compromettere, in tale periodo, l'equilibrio informativo tra le diverse forze politiche. Pertanto, con delibera n. 333/22/CONS del 21 settembre 2022, notificata nella stessa data, ha ordinato *“alla società La7 S.p.A. di garantire, nei termini di cui in premessa, l'equilibrio dell'informazione nei notiziari diffusi dalla testata “TgLa7” entro il 23 settembre 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, attraverso la parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione e il più rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività dell'informazione”*.

Successivamente, l'analisi dei dati di monitoraggio relativi al tempo di parola fruito dai soggetti politici nei notiziari della testata nel periodo 18-23 settembre 2022 ha evidenziato il permanere di elementi di criticità, in termini di sottorappresentazioni e/o sovrarappresentazioni, sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione. In particolare, i soggetti politici Lega Salvini Premier, Forza Italia, Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione-Italia Viva e Italexit per l'Italia hanno fruito, rispettivamente, di un tempo di parola pari a 7,21%, 3,29%, 0%, 8,55%, 0%, 0%, risultando sottorappresentati, mentre i soggetti politici Fratelli d'Italia e + Europa hanno fruito, rispettivamente, di un tempo di parola pari a 10,95% e 35,35%, risultando sovrarappresentati.

Valutato che la testata La7 non avesse realizzato l'equilibrio richiesto con la delibera n. 333/22/CONS, nella riunione del 28 settembre 2022 il Consiglio dell'Autorità, rilevata la sussistenza degli estremi per l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha deliberato, ai sensi dell'art. 3, comma

4 bis, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, l'avvio di un procedimento sanzionatorio. L'atto di Contestazione n. 11/22/DSM (Proc. 2822/LF) è stato debitamente notificato alla società La7 S.p.a. in data 6 ottobre 2022.

2. Deduzioni della società

Con nota in data 4 novembre 2022 (prot. n. 315792), la società La7 S.p.a. ha chiesto l'archiviazione del procedimento per i motivi di seguito esposti.

La società ritiene che l'analisi dei dati di monitoraggio relativi al tempo di parola debba essere supportata dalle valutazioni di natura qualitativa connesse al contesto di riferimento, con particolare riferimento all'agenda politica, all'attualità e alle specificità della campagna elettorale, oltre che alle scelte dei soggetti politici coinvolti, e deve altresì tener conto del complesso dell'offerta informativa della testata giornalistica nel corso dell'intero periodo elettorale, e con particolare riferimento alla seconda fase della campagna elettorale, per poter valutare se si siano determinate situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

La società evidenzia che la giurisprudenza costituzionale e quella amministrativa hanno chiarito che non è applicabile all'informazione (notiziari e programmi di approfondimento giornalistico) la ripartizione matematica degli spazi di parola tipica della comunicazione politica. Vigendo i criteri generali di parità di trattamento, di rappresentazione veritiera, obiettiva e completa di fatti e notizie nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica delle emittenti, i dati quantitativi del monitoraggio settimanale sono solo uno dei criteri a supporto dell'analisi della correttezza dell'operato di una testata giornalistica. I dati quantitativi del monitoraggio settimanale relativi al tempo di parola dei soggetti politici, pertanto, dovrebbero costituire solo uno dei criteri a supporto dell'analisi della correttezza dell'operato di una testata giornalistica.

La società, inoltre, evidenzia che nel periodo dal 23 agosto al 17 settembre il tempo di parola dedicato ai soggetti politici è stato di oltre 23 ore, più di ogni altro gruppo televisivo.

Nel periodo considerato dalla contestazione n. 11/22/DSM il canale La7 ha dedicato all'informazione (notiziari, speciali tg e programmi di approfondimento giornalistico) oltre 95 ore, con una media giornaliera di oltre 15 ore; si ritiene, dunque, che i dati del monitoraggio dei notiziari dovrebbero essere considerati nel loro valore assoluto. Nel suddetto periodo il tempo di parola complessivo dedicato ai soggetti politici nelle edizioni principali del TgLa7 è stato pari a 18'43'', ovvero poco più del 3% del tempo complessivo dedicato alle edizioni principali dei TgLa7 nel periodo di riferimento, pari a circa 10 ore di programmazione. Tali dati dovrebbero essere valutati anche alla luce dei fatti di cronaca (la guerra in Russia - Ucraina, la crisi di fonti energetiche con effetti sull'economia nazionale e mondiale, la pandemia, la crisi del mercato occupazionale, l'inflazione ecc.) e dell'agenda politica (nello specifico la campagna elettorale).

A fronte dell'esiguità dei tempi di parola assegnati nei notiziari, la società, in particolare nelle memorie integrative del 21 aprile, fornisce dati a supporto dell'avvenuto



rispetto dei principi da parte di La7, riferendo che *“si evince non solo nel considerare il tempo di parola nei notiziari ma anche nell’ambito dei programmi informativi e di approfondimento, rientranti nel genere programmi di informazione al pari dei telegiornali (cfr. art. 7, comma 1 della Delibera 299/22/CONS)”*, e ribadisce che *“per una completa ed esaustiva disamina dei dati sarebbe utile, altresì, una valutazione anche del tempo di notizia per tutti i programmi di informazione”*.

Inoltre, i dati di monitoraggio rilevati dall’Autorità confermano che in ambito extra tg l’emittente ha dato ampio spazio al novero delle liste elettorali, assicurando il necessario tempo di parola ai soggetti politici interessati dalla norma.

Con riferimento all’ordine recato dalla delibera n. 333/22/CONS, esso si basa su degli squilibri rilevati rispetto ad un criterio da prendere a riferimento per il calcolo del tempo di parola da assicurare ai soggetti politici il quale non solo non appare chiaro, ma *“soprattutto che, assieme ai tempi notevolmente ridotti disponibili per il riequilibrio, la sua applicazione rigorosa avrebbe comportato la paradossale necessità di compensare, negli ultimi giorni di campagna elettorale, la sovraesposizione di alcuni soggetti politici attraverso un loro sostanziale occultamento, con dubbi risultati”*.

Soggetti quali +Europa, che nel periodo precedente non avevano usufruito, all’interno dei notiziari, di tempi di parola, risultano alla luce della stessa contestazione sovrarappresentati, laddove il tempo di parola messo a disposizione, in termini assoluti, è significativamente esiguo e pari a 6’37”.

La7 ritiene di aver pienamente rispettato il principio della pari opportunità e dell’equa rappresentanza dei soggetti politici, offrendo una grande quantità di spazi a tutti i principali soggetti politici e alle liste coalizzate in tutte le fasce orarie. In particolare, nel periodo considerato dalla contestazione n. 11/22/DSM il totale del tempo di parola garantito all’interno dei notiziari di La7 risulta essere pari a poco meno di un’ora rispetto alle 23 ore del tempo di parola dei programmi extra tg.

Garantire un equilibrio matematico degli spazi dell’informazione imponendo una ripartizione matematica non solo a livello di testata ma persino per fasce orarie e per singoli programmi non solo rende impossibile la programmazione dell’informazione radiotelevisiva, ma non consente un corretto esercizio del diritto di informazione in violazione dell’autonomia giornalistica ed editoriale della testata. Né del resto, la legge n. 28 del 2000 prescrive il rispetto di simili parametri per i programmi di informazione.

Infine, evidenzia che durante tutta la campagna elettorale, La7 non ha mai ricevuto né direttamente né per il tramite di Agcom, esposti o contestazioni formali di alcun genere da parte delle forze politiche coinvolte nella competizione elettorale. I soggetti politici non hanno sollevato contestazioni di sorta in relazione alla mancata partecipazione all’informazione di La7 o per contro all’eccessiva presenza e visibilità di altri soggetti politici.

3. Valutazioni dell’Autorità



L'orientamento consolidato dell'Autorità stabilisce che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione si conformi al criterio della parità di trattamento.

Con riferimento all'argomentazione relativa alla opportunità di porre di essere una valutazione complessiva dei dati alla luce dei fatti di cronaca e dell'agenda politica, si evidenzia che l'art. 8 del regolamento adottato con la delibera 299/22/CONS, nel definire le modalità della vigilanza dell'Autorità indica, in modo inequivocabile, il parametro preso a riferimento prioritario per la conduzione delle verifiche. Infatti, il criterio dell'attualità, che tiene conto della libertà editoriale delle singole testate in relazione all'esercizio del diritto di cronaca sui fatti di attualità, non risulta esattamente quantificabile, proprio in ragione del suo carattere mutevole. Pertanto, è stato individuato, ed applicato nelle valutazioni dell'Autorità relative alle sovrarappresentazioni e sottorappresentazioni, un margine di scostamento - pari mediamente al 20% in eccesso o in difetto - tra il tempo di parola ottimale fruibile da parte dei soggetti politici sulla base dei richiamati criteri e il tempo effettivamente concesso dalle singole testate editoriali, al fine di consentire alle stesse di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all'interno della agenda di notizie della settimana.

Al proposito si evidenzia come sia proprio questo margine di scostamento suscettibile di variazioni in ragione delle specifiche ed oggettive esigenze editoriali a garantire la parità di trattamento dei soggetti politici alla luce di un criterio applicativo certo, definito, oggettivo, quale parametro per l'applicazione della previsione regolamentare declinata nell'art. 8 del citato regolamento.

In linea con le pronunce della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo in materia di pluralismo dell'informazione, e alla contestazione relativa all'applicazione di un criterio matematico, giova significare che in tale contesto parità di trattamento non equivale - come nella comunicazione politica - ad un aritmetico "equal time", ma va inteso nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, con le stesse opportunità e "chances" "*al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica*". Rileva, al riguardo, che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo, e sono tenuti, a norma dell'art. 7 della delibera n. 299/22/CONS, a garantire la completezza dell'informazione e l'esposizione della pluralità dei punti di vista.

Quanto alla documentata presenza dei soggetti politici nei programmi di approfondimento e all'eccezione sollevata circa la mancata considerazione dei tempi di parola nell'ambito di tali programmi ai fini della parità di trattamento, si rappresenta che le condotte delle emittenti sono oggetto di valutazione nella determinazione della misura sanzionatoria tra i criteri di cui all'art. 11 legge 689/1981, in particolare l'opera svolta

dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della contestata violazione.

Con particolare riferimento al periodo oggetto di contestazione, corrispondente all'ultima settimana di campagna elettorale, non rileva il comportamento della testata nelle settimane precedenti laddove non è oggetto dell'ordine recato dalla delibera n. 333/22/CONS e, in ogni caso assumerebbe un rilievo differente in quanto, come ben noto alle testate, la visibilità dei soggetti politici negli ultimi giorni di campagna ha un peso assai differente nelle strategie di comunicazione che la stessa società La7 chiede di considerare nella memoria difensiva.

Pertanto, l'esiguità del tempo di parola fruito da determinati soggetti politici nei notiziari assume un valore relativo in considerazione del fatto che il tempo di parola totale è scarso, con la conseguenza che non può ritenersi esiguo un tempo assoluto pari a 6'37'' fruito da +Europa in quanto corrispondente a un terzo del totale tempo di parola fruito nei notiziari da tutti i soggetti politici considerati nel periodo preso a riferimento pari a 18'43''.

Riguardo alla lamentata mancanza di chiarezza relativa al criterio da prendere a riferimento appare necessario ribadire che le percentuali specifiche a cui fare riferimento per ciascun soggetto politico e/o per ciascuna coalizione, sono chiaramente indicate nelle disposizioni attuative laddove si legge che “...l'Autorità verifica ...il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenendo conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature”, in coerenza con i criteri generali delineati dalla normativa primaria.

Va inoltre rilevato che l'Autorità ha ritenuto, in un'ottica di collaborazione con i soggetti destinatari dell'ordine, di fornire un criterio guida per agevolare l'adempimento della testata in ordine al riequilibrio. Tale criterio costituisce solo un ausilio per le Società al fine di consentire una modalità utile a conseguire il risultato perseguito dalla norma e non dispone un rigido calcolo matematico impiegato per valutare l'ottemperanza, bensì una linea direttrice per guidare la condotta delle testate.

Fermo restando il riconoscimento della libertà editoriale della singola emittente in relazione alla selezione del fatto di attualità di cronaca e in relazione all'effettiva rilevanza dell'interesse pubblico alla notizia, la narrazione anche dei commenti politici impone la rappresentazione della parità di trattamento tra i soggetti intervenuti; non può, dunque, essere invocata l'applicazione di criteri non oggettivi che, oltre a privare il sistema delle garanzie di obiettività e trasparenza, sarebbero in contraddizione con la rivendicazione della società di aver diritto a seguire l'agenda politica costituita dalla specificità della campagna elettorale che proprio negli ultimi giorni che precedono il voto si identifica con l'attualità della cronaca. Nel caso dei notiziari, in considerazione della specificità e del



tempo di durata di tali programmi, l'unico parametro applicabile consiste nel tempo di parola dei soggetti politici, come moderato dai criteri applicati dall'Autorità e sopra citati.

Vale infine precisare che, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 28/2000, le violazioni delle disposizioni in materia di par condicio sono perseguite d'ufficio dall'Autorità anche in assenza di denuncia da parte dei soggetti politici interessati;

RITENUTO che, pur dando atto dell'impegno profuso dalla testata La7 per garantire adeguato accesso a tutti i soggetti politici nell'ambito dei programmi extra tg, non può ritenersi realizzato il completo riequilibrio nei notiziari richiesto dalla delibera n. 333/22/CONS, permanendo un disallineamento apprezzabile a carico dei soggetti Lega Salvini Premier, Forza Italia, Fratelli d'Italia e + Europa, nonché l'assenza di tempo di parola a favore di Noi Moderati;

RILEVATO che la società La7 S.p.a. non ha assicurato nei notiziari diffusi dalla testata La7, durante il periodo indicato nell'ordine, la corretta applicazione dei principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista ed equilibrio nei confronti di tutti i soggetti politici, al fine di garantire la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 del regolamento adottato con la delibera n. 299/22/CONS;

RITENUTO che tale condotta costituisce inottemperanza da parte della società La7 S.p.a. all'ordine recato dalla citata delibera n. 333/22/CONS, poiché non ha posto in essere il riequilibrio con le modalità e i tempi recati dalle disposizioni attuative della legge n. 28/2000;

RITENUTA, pertanto, sussistente l'inottemperanza da parte della società La7 S.p.a. all'ordine contenuto nella delibera n. 333/22/CONS;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione contestata alla testata La7 nella misura del minimo edittale, pari a 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) euro, e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981:



A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società La7 S.p.a., pur tenendo conto della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalle disposizioni violate, deve ritenersi di lieve entità. Le presenze dei soggetti politici nei programmi di approfondimento informativo, di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento adottato con delibera n. 299/22/CONS, che costituiscono in valore assoluto la principale tipologia di programma del palinsesto di La7, valutate unitamente ai tempi di antenna rilevati nei notiziari, considerati in via accessoria, danno conto di una più equa rappresentazione dei soggetti politiche e riducono lo squilibrio dei tempi di parola registrato nei notiziari. In tal modo si può ritenere in parte attenuato il rischio di un *“improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori”*.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

È documentata agli atti, in particolare con i dati di monitoraggio, l'ampia partecipazione di tutti i soggetti politici ai programmi di approfondimento informativo ricondotti sotto testata cd. extra tg.

C. Personalità dell'agente

La7 S.p.a. per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati *“Telemaco”* del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2022, da cui risulta un bilancio in perdita e ricavi pari a euro 106.724.937 (voce *“Ricavi da vendite e prestazioni”* del conto economico).

UDITA la relazione del Presidente;

ACCERTA

che la società La7 S.p.a. non ha ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 333/22/CONS;

ORDINA

alla società La7 S.p.a., codice fiscale 12391010159, con sede legale in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale



“La7”, di pagare la sanzione amministrativa di 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) euro, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per non aver ottemperato l’ordine dell’Autorità sopra indicato, nei termini riportati in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 31 della legge n. 249/97.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 213/23/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della citata legge, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità tramite PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it copia della quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 213/23/CONS”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 27 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba